II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1968

che concede alla Repubblica federale di Germania contingenti tariffari per le aringhe e gli spratti freschi, refrigerati o congelati (voce tariffaria ex 03.01 B I a) 2)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/280/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

vista la lettera del 27 aprile 1967, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il periodo dal 16 giugno 1968 al 14 febbraio 1969, la concessione di un contingente tariffario di 85.000 tonnellate, in esenzione da dazio per le aringhe (clupea harengus) e gli spratti (clupea sprattus), freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che anteriormente al 1° gennaio 1962 la Repubblica federale di Germania importava detti prodotti in esenzione da dazi doganali; che il dazio della tariffa doganale comune per il periodo in questione è del 20 %, ridotto al 15 % nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali condotti nell'ambito del GATT, a condizione che venga rispettato il prezzo di riferimento; che, inoltre, è stato consolidato, nel quadro del GATT ed a condizione che venga rispettato il prezzo di riferimento, un contingente tariffario di 46.000 tonnellate metriche, in esenzione da dazio, che dovrà essere concesso dalle competenti autorità della CEE;

considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i seguenti dati statistici:

(in tonnellate)

	1962/1963	1963/1964	1964/1965	1965/1966	1966/1967	1967/1968
Importazioni totali	100.651	90.630	97.500	96.217	78.470	76.359
di cui:						
— CEE	6.743	7.469	13.524	8.863	4.484	3.485
dal 16. 6 al 31. 12	5.944	6.017	11.372	7.717	3.739	2.795
dal 1º. 1 al 14. 2	799	1.452	2.152	1.146	745	690
— Paesi terzi	93.908	83.161	83.986	87.354	73.976	72.874
dal 16. 6 al 31. 12	68.522	63.359	66.795	66.752	57.790	57.621
dal 1º. 1 al 14. 2	25.386	19.802	17.191	20.602	16.186	15.253
Importazioni di filetti			— trascurabili			
Esportazioni			— trascurabili			
Apporti annui della pesca nazionale (compresi gli sbarchi di aringhe ridotte in filetti a bordo)	1963	1964	1965	1966	1967	
	50.000	47.500	53.000	66.600	63.883	

considerando che la concessione di contingenti tariffari a favore di un solo Stato membro a norma dell'articolo 25 del trattato costituisce deroga al ritmo normale di progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, al fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro dal passaggio progressivo al regime comunitario dal regime tariffario nazionale, praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di garantire l'approvvigionamento in aringhe delle sue industrie produttrici di preparazioni e conserve e di mantenere o, addirittura, incrementare il consumo di aringhe e dei loro derivati, a prezzi per quanto possibile bassi e stabili, e desidera quindi evitare l'aumento dei dazi applicabili in base alla sua tariffa doganale nazionale; che nel caso in esame l'approvvigionamento delle suddette industrie dello Stato membro richiedente non sembra tale da poter falsare le condizioni di concorrenza tra gli Stati membri sui prodotti finiti, giacché per il loro particolare adattamento al gusto dei consumatori le preparazioni e conserve sono per lo più consumate all'interno dello Stato membro produttore;

considerando che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, va notato che la pesca delle varietà in oggetto è attualmente insufficiente nella Comunità e che resterà tale almeno nel prossimo futuro; che in Germania gli apporti della pesca sono lungi da coprire integralmente il fabbisogno di aringhe delle industrie produttrici di preparazioni e di conserve;

considerando che dalla situazione sopra descritta risulta che lo Stato membro richiedente incontra ancora difficoltà tali da giustificare, nel caso specifico, una deroga all'imperativo di rapida attuazione della tariffa doganale comune; che, inoltre, tale deroga influenza favorevolmente gli scambi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che le importazioni totali dei pesci in oggetto effettuate dalla Germania presentano talune fluttuazioni dopo il 1961/1962; che occorre tuttavia constatare che i dati relativi agli ultimi due periodi contingentali confermano una sicura diminuzione delle importazioni totali successivamente al periodo 1964/1965; che peraltro va tenuto presente che una parte non trascurabile delle importazioni tedesche di aringhe provenienti dai paesi terzi sono costituite da aringhe in pezzi; che, inoltre, il volume del contingente per il periodo in esame va fissato ad un livello tale da garantire agli altri Stati membri un margine sufficiente per lo smercio delle loro disponibilità esportabili in Germania; che in queste condizioni e tenendo anche conto dei dati sulle importazioni totali di aringhe effettuate dallo Stato membro richiedente successivamente al periodo 1962/1963 e delle alee della pesca, per il periodo 1968/1969 un volume contingentario di 75.000 tonnellate si rivela più adeguato;

considerando che il dazio del contingente dev'essere fissato tenendo conto della situazione particolare in ordine ai pesci in oggetto e del grado di attuazione

dell'unione doganale; che, inoltre, è previsto che quest'ultima dovrebbe essere perfezionata in un futuro molto prossimo; che, nell'attuale stadio dell'unione doganale e mancando giustificazioni economiche specifiche, la Commissione avrebbe dovuto abbinare al suddetto contingente tariffario, relativamente al quantitativo che supera il volume consolidato in esenzione da dazio doganale nell'ambito del GATT, un dazio più elevato di quello fissato per il periodo contingentale 1967/1968; che va comunque segnalato come, in rapporto con le proposte presentate dalla Commissione al Consiglio in materia di organizzazione comune del mercato nel settore della pesca, la Commissione abbia recentemente trasmesso al Consiglio un progetto di regolamento per la sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili, in particolare, alle aringhe; che, in queste condizioni, è opportuno non aumentare il dazio contingentale dello 0,5 % fissato dalla Commissione, in particolare, per il periodo 1967/1968;

considerando che oltre al fabbisogno d'importazione dai paesi terzi, qui sopra valutato per la Germania a 75.000 tonnellate, è stabilito che anche il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, altri Stati membri richiedenti, dovranno coprire nello stesso periodo analoghi fabbisogni dell'ordine, rispettivamente, di 2.300 e di 6.000 t; che è giusto far partecipare gli Stati membri interessati al succitato contingente tariffario consolidato in esenzione da dazio, in funzione del rispettivo fabbisogno di importazione dai paesi terzi;

considerando che, in base a quanto precede, per la Repubblica federale di Germania appaiono più adeguati, per il periodo in oggetto, i sottoindicati volumi ed i dazi contingentali:

— 41.300 tonnellate in esenzione da dazio,

— 33.700 tonnellate al dazio dello 0,5 %;

considerando che dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali figurano nella presente decisione, non sono emerse indicazioni tali da consentire di concludere che la concessione di detti contingenti tariffari, nei limiti sopra indicati, possa provocare serie perturbazioni sul mercato del prodotto in questione;

considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello da esso applicato alle importazioni dai paesi terzi;

considerando che, per la loro funzione sopra descritta, i contingenti tariffari possono essere concessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, unicamente per la copertura del fabbisogno proprio degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, escludendosi qualsiasi possibilità di riesportare i prodotti nelle condizioni in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania sono concessi, per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, contingenti tariffari di aringhe (clupea harengus) e di spratti (clupea sprattus) freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, nei limiti dei quantitativi ed ai dazi sotto indicati:

— 41.300 tonnellate in esenzione da dazio,

— 33.700 tonnellate al dazio dello 0,5 %.

La concessione di questi contingenti lascia salva l'applicazione di eventuali tasse compensative sulle importazioni effettuate, in particolare, nel quadro dei contingenti tariffari suddetti, qualora dette importazioni provengano da paesi terzi partecipanti agli ultimi negoziati multilaterali condotti nell'ambito del GATT, ed avvengano a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento le cui varie modalità sono state fissate nelle lettere della Comunità economica europea relative ai prezzi di riferimento per le aringhe.

In nessun caso, comunque, il dazio da applicare ai prodotti importati nel quadro di detti contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri ed accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 16 giugno 1968 al 14 febbraio 1969.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY